

Prot. Del. 186 /2002

OGGETTO: Convenzione di segreteria Bonea (BN) e Durazzano (BN). Diniego Presa d'atto costituzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladue , addì 11 del mese di novembre , alle ore 9.50 si è riunito in NAPOLI, presso il Centro Direzionale isola G 1, sede legale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei S.c.p., Sezione Regionale Campania, nelle persone dei signori:

Componenti Consiglio		Presenze	
BARTOLO D'ANTONIO	Presidente	Si	
ANGELO CUCCO	Vicepresidente	Si	
CICCONE ANDREA	Componente		No
FERONE ANTONIO	Componente		No
MASTROLIA SALVATORE	Componente	Si	
NARDONE CARMINE	Componente		No
PASSARO RAFFAELE	Componente	Si	
ZAGARIA FORTUNATO	Componente	Si	

Presiede la seduta il **Presidente Bartolo D'Antonio.**

Il dott. F Capalbo svolge le funzioni di segretario verbalizzante, avvalendosi della collaborazione degli Uffici.

Su proposta del Presidente

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. 465/97;

VISTI gli atti relativi alla nuova convenzione di segreteria adottati dai Consigli Comunali di Bonea (BN) e Durazzano (BN);

LETTA la relazione predisposta dall'Ufficio;

PRESO ATTO che le due segreterie dei comuni convenzionandi sono entrambe coperte da titolari per cui la costituzione della convenzione comporterebbe la cessazione dall'incarico di uno dei due soggetti e precisamente del titolare della Segreteria Comunale di Bonea essendo stato l'altro segretario individuato quale titolare della convenzione;

RICHIAMATA la delibera del CDA Nazionale 4 aprile 2002 n.181 con la quale si afferma l'indirizzo secondo cui la stipula della convenzione non può in alcun modo costituire una modalità surrettizia per arrivare ad una sostanziale revoca dei segretari;

ACCERTATO che la presa d'atto della convenzione di cui trattasi comporterebbe la cessazione dall'incarico del titolare del Comune di Bonea al di fuori delle ipotesi di mancata conferma o revoca per gravi ragioni ravvisabili nella violazione di doveri d'ufficio che sono le sole previste dall'ordinamento vigente ;

CONSIDERATO, inoltre, che la cessazione dall'incarico di uno dei due Segretari a seguito del convenzionamento comporta la conseguente messa in disponibilità, con aggravio di spese a carico dell'Agenzia, anch'essa al di fuori delle fattispecie normative previste ;

RITENUTO che l'esercizio della facoltà concessa dalla normativa all'autonomia degli enti al fine di stipulare tra loro convenzioni per l'esercizio in comune dell'ufficio di segreteria, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, non può esplicarsi in conflitto con altre norme e principi vigenti nell'ambito della disciplina in materia di enti locali;

RICHIAMATI i principi espressi nella Sentenza 27 dicembre 2001 n. 186 – del Tribunale di Mantova Giudice del lavoro nonché nell'Ordinanza pronunciata nel Procedimento n. 1803/2000 R.G. dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile in data 20/1/2001;

con voto unanime, palese

All'unanimità

DELIBERA

1. Non prendere atto della convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Bonea (BN) e Durazzano (BN) in quanto la stessa comporta la cessazione dall'incarico da parte del titolare della Segreteria del Comune di Bonea al di fuori delle ipotesi di mancata conferma o revoca per gravi ragioni ravvisabili nella violazione di doveri d'ufficio che sono le sole previste dall'ordinamento vigente.

2. di trasmettere il presente deliberato all' Agenzia Nazionale.

Il Segretario
F.to Dott.F. Capalbo

Il Presidente
F.to Bartolo D'Antonio